


00559/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 32989/2006
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di sezione -	Cron. 559
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Consigliere -	Rep. 238
Dott. ALDO DE MATTEIS	- Consigliere -	Ud. 02/12/2008
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Consigliere -	PU
Dott. LUIGI MACIOCE	- Consigliere -	
Dott. ETTORE BUCCIANTE	- Rel. Consigliere -	
Dott. EMILIO MALPICA	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29778-2006 proposto da:

SINI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANNIRONI DOMENICO, giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

Oggetto

Acque pubbliche

R.G.N. 29778/2006

R.G.N. 29779/2006

R.G.N. 32988/2006

2008

1107

contro

COMUNE DI ONIFAI, MONNE FRANCESCO MARIO;

- intimati -

sul ricorso 29779-2006 proposto da:

LAI MARIA NIVES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANNIRONI DOMENICO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ONIFAI, MONNE FRANCESCO MARIO;

- intimati -

sul ricorso 32988-2006 proposto da:

COMUNE DI ONIFAI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio dell'avvocato GUZZO ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato MEREU MARCELLO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SINI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANNIRONI DOMENICO, per delega in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

sul ricorso 32989-2006 proposto da:

COMUNE DI ONIFAI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio dell'avvocato GUZZO ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato MEREU MARCELLO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LAI MARIA NIVES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANNIRONI DOMENICO, per delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 89/2006 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/08 dal Cons. Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'avvocato Maria Stefania MASINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, in subordine accoglimento p.q.r. dei ricorsi principali, assorbiti gli incidentali.

§ VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi di analogo contenuto Michele Sini e Maria Nives Lai impugnarono davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche vari provvedimenti del Comune di Onifai, attinenti all'espropriazione di alcuni fondi di loro proprietà, decisa per la realizzazione di un canale di salvaguardia dell'abitato da eventi alluvionali: chiesero l'annullamento di tali atti, deducendone sotto diversi profili l'illegittimità, con condanna dell'ente che li aveva adottati al risarcimento dei conseguenti danni. Il Comune di Onifai si costituì in entrambi i giudizi, che furono successivamente riuniti, contestando la ricevibilità, l'ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte.

Con sentenza del 18 luglio 2006 le deduzioni dei ricorrenti sono state dichiarate: - inammissibili con riferimento al programma triennale delle opere pubbliche, perché non incidente direttamente sul regime delle acque; - infondate quanto alla mancata approvazione di uno studio di fattibilità, avendo l'amministrazione predisposto un'analisi geologica, geotecnica e geostrutturale; - inammissibili relativamente alla conformità

dell'intervento agli strumenti urbanistici, per difetto di giurisdizione del giudice adito; - irricevibili per tardività, con riguardo alle approvazioni del progetto preliminare e di quello definitivo, nonché all'elenco dei beni da espropriare con l'offerta delle indennità, essendo stati i ricorsi proposti il 28 febbraio 2004, mentre agli interessati quegli atti erano stati comunicati con note ricevute, rispettivamente, il 30 ottobre, il 27 dicembre e il 29 dicembre 2003; - ancora inammissibili per difetto di giurisdizione, con riguardo ai provvedimenti di cui all'ultima delle suddette note e alla domanda di risarcimento di danni.

Contro tale sentenza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione Michele Sini e Maria Nives Lai, ognuno in base a tre motivi, poi illustrati anche con memorie. Il Comune di Onifai si è costituito con controricorsi nei due giudizi, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui Michele Sini e Maria Nives Lai hanno opposto propri controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa decisio-

ne, le quattro impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.

Nei ricorsi di Michele Sini e di Maria Nives Lai, di uguale tenore, sono esposti tre motivi, la cui illustrazione si conclude, rispettivamente, con queste proposizioni:

- «Dica per l'effetto l'Ecc.ma Corte di Cassazione in Sezioni unite, risolvendo così il seguente quesito di diritto: che l'affermazione di tardività del ricorso proposto dal sig. Michele Sini [dalla sig.ra Maria Nives Lai] davanti al TSAP nel giudizio n. 29/2004 [n. 30/2004] concluso con la sentenza n. 896/2006 in codesta Sede impugnata, è insussistente, immotivata e comunque non verificata, in considerazione dei tempi di adozione, di comunicazione dei provvedimenti impugnati nonché della natura degli stessi e del momento di effettiva conoscenza degli stessi da parte del destinatario [dei destinatari], sicché la decisione resa in merito dal TSAP e qui impugnata, è viziata da: eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Difetto di istruttoria. Violazione delle norme e dei principi in

materia di impugnazione degli atti amministrativi. Violazione dell'art. 100 del Codice di procedura civile. Violazione dei principi in materia di notificazione a mezzo del servizio postale (in relazione all'art. 201 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175 e all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 del codice di procedura civile)»;

- «Dica per l'effetto l'Ecc.ma Corte di Cassazione in Sezioni unite, risolvendo così il seguente quesito di diritto: che l'affermazione di difetto di giurisdizione del ricorso proposto dal sig. Michele Sini [dalla sig.ra Maria Nives Lai] davanti al TSAP nel giudizio n. 30/2004 concluso con la sentenza n. 896/2006 in codesta Sede impugnata, è insussistente, immotivata ed errata, in considerazione della natura dei provvedimenti impugnati, della materia in cui si controverteva (opere idrauliche ex R.D. n. 523/1904) nonché della giurisprudenza costante in materia di acque pubbliche di Codesta Suprema Corte, sicché la decisione resa in merito dal TSAP e qui impugnata, è viziata da: violazione dell'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 362 del Codice di procedura civile. Violazione dell'art. 111 della Costituzione.

Difetto assoluto di motivazione (in relazione all'art. 201 del T.U. n. 1775/1933 ed all'art. 360, comma 1, n. 1 del Codice di procedura civile)»;

- «Dica per l'effetto l'Ecc.ma Corte di Cassazione in Sezioni unite, risolvendo così il seguente quesito di diritto: che la mancata pronuncia [da parte del TSAP] sui motivi relativi alle violazioni del T.U. n. 327/2001 sulle espropriazioni da parte della decisione del TSAP qui impugnata [dedotti dalla signora Maria Nives Lai nel ricorso di cui al giudizio n. 30/2004 concluso con la sentenza n. 896/2006 in codesta Sede impugnata] costituisce eccesso di potere giurisdizionale per omesso esame di un punto decisivo della questione (in relazione agli artt. 143 e 201 del T.U. n. 1775/1933 e all'art. 360, comma 1 n. 4 del Codice di procedura civile)».

Il disposto dell'art. 366-bis c.p.c., cui i ricorrenti hanno in tal modo inteso ottemperare, non è stato invece rispettato.

La norma, introdotta nella disciplina del giudizio di legittimità nel contesto di una riforma espressamente diretta a potenziarne la funzione nomofilattica, impone alle parti l'onere

di formulare interrogativi che consentano a questa Corte, dando le relative risposte, di enunciare *regulae iuris* dotate della dignità di "massime", potenzialmente vevoli per la decisione di un numero indeterminato di altre controversie, nell'interesse non solo e non tanto dello *ius litigatoris*, ma anche e piuttosto dello *ius constitutionis* (cfr. Cass. s.u. 30 ottobre 2008 n. 26020). A sua volta, pertanto, il quesito di diritto, anche se non può prescindere dal riferimento in concreto alla sentenza impugnata e alla fattispecie che ne costituisce l'oggetto (v. Cass. s.u. 11 marzo 2008 n. 6420), neppure può in ciò esaurirsi, dovendo anche contenere la prospettazione in astratto del principio giuridico al quale, secondo il ricorrente, il giudice a quo avrebbe dovuto attenersi e dal quale si è invece discostato (v. Cass. s.u. 12 marzo 2008 n. 6530).

Di tale indispensabile carattere - insieme di concretezza e di astrattezza, reciprocamente integratisi in una organica sintesi dei dati sia fattuali sia giuridici posti a base delle censure formulate - sono privi i quesiti di diritto sopra trascritti, i quali restano limitati all'ambito del caso cui si riferisce la decisione impugnata.

La constatata inosservanza dell'art. 366-bis c.p.c., che è applicabile anche alle sentenze pronunciate da giudici speciali e ai motivi di impugnazione attinenti alla giurisdizione (v. Cass. s.u. 15 luglio 2008 n. 19348)), comporta che i ricorsi in esame vanno dichiarati inammissibili, in accoglimento dell'eccezione formulata in tal senso dal pubblico ministero.

Con i motivi addotti a sostegno di entrambi i propri ricorsi incidentali, il Comune di Onifai espone ragioni ulteriori, rispetto a quelle prese in esame nella sentenza impugnata, per le quali a suo dire le contestazioni sollevate da Michele Sini e Maria Nives Lai nell'adire il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbero dovuto comunque essere reputate inammissibili, per tardività o per difetto di giurisdizione, ovvero infondate nel merito.

Le due impugnazioni debbono essere dichiarate anch'esse inammissibili, in quanto difettano del requisito dell'interesse a ricorrere: sono state proposte dalla parte rimasta totalmente vittoriosa e riguardano questioni considerate assorbite dal giudice a quo, che quindi avrebbero potuto comunque essere sollevate in sede di rinvio, in

caso di accoglimento dei ricorsi principali (cfr. Cass. 15 febbraio 2008 n. 3796).


Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

DISPOSITIVO


La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 2 dicembre 2008

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi,

14 GEN. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista